



R.G.N.

12016

ti 114

TRIBUNALE DI CASSINO

VERBALE DI UDIENZA CON NOMINA DI CTU

Oggi 04/03/2019 dinanzi Giudice istruttore dr. Federico Eramo, sono presenti:

per la l'avv. in sostituzione dell'avv.
la quale nomina quale consulente di parte
la dott. mrs' in Roma,

E altri:

presente, per in sostituzione
dell' la quale si ripete alla memoria
di autorizzato del 14 febbraio 2019 - depositato telematicamente
e che produce in formato cartaceo - per la proposizione
di bozze di quesiti al CTU, come richiesto nell'ordinanza
del 26.11.2018 e chiede all'On. la Giudicante di
formulare al CTU i quesiti di cui alla predetta memoria, da
intendersi qui integralmente richiamati e trasfitti.
Si oppone ai quesiti posti solo in data ed enunciazione della
controparte posti tardivi, non avendo depositato memoria
ad hoc come richiesto dall'On. la Giudicante con l'ordinanza
del 26.11.2018. risposta per l'ammirazione del
questo ~~tratto~~ trattandosi delle precisazioni ai quesiti di controparte.

E' altresì presente il Consulente Tecnico nominato il quale dichiara: "Sono

con studio in _____

Telefono _____

Circa i rapporti con le parti del processo, il CTU dichiara: "*non sono parente di alcuna e non ho nessun interesse in questo procedimento*".

Il Giudice istruttore ricorda al CTU l'importanza delle funzioni che è chiamato a adempiere e gli chiede di prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità; a tal riguardo, il CTU dichiara: "*Lo giuro*".

Le parti nominano come propri consulenti: _____

Il Giudice istruttore concede al CTU termine fino al giorno 30/09/2019 per la trasmissione dell'elaborato ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti tecnici ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. Il CTU fissa sin d'ora l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 12/03/2019 ore 15,00 presso _____.

La trasmissione dell'elaborato da parte del C.T.U. avverrà presso gli indirizzi di posta elettronica o PEC riportati dai legali nei rispettivi fascicoli di parte e nei provvedimenti di nomina. In mancanza le parti comunicano a seguire i seguenti recapiti mail/PEC:

quadro indirizzo della parte

Il Giudice istruttore autorizza il CTU all'uso del mezzo proprio e gli concede un acconto pari ad euro 2000,00, oltre oneri e accessori di legge, da versarsi entro l'inizio delle operazioni

peritali a carico provvisorio dell'a part l attice; il mancato versamento sarà immediatamente segnalato a questo Giudice dal CTU e potrà costituire comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc, nonché eventuale motivo per la sospensione delle operazioni peritali, ove queste prevedano anticipazioni dirette del C.T.U. per prestazioni onerose (collaboratori autorizzati, rilievi, indagini su materiali, prove di laboratorio ecc.).

Autorizza le parti e il CTU al ritiro di copie degli atti del procedimento. Su richiesta del CTU il Giudice lo autorizza ad avvalersi della collaborazione di (2' 230/16)

Il Giudice istruttore, con accordo delle parti, formula al CTU i seguenti quesiti:

quelli riportati nei fogli allegati con le correzioni apportate da questo Giudice con inchiostro blu;

quelli riportati a seguire: L'avn.

chiede che il CTU, in ordine alla
verifica di una varietà richiesta da contraente, sia eseguita con la
più puntuale applicazione dei criteri di analisi stabiliti nelle note "Istruzioni" e
nelle altre disposizioni emanate in materia dalle banche d'Italia; che, in
ogni caso - e quindi anche ai fini dell'ulteriore accertamento richiesto da
contraente in tema di conformità al TAEG indicato in contratto - le relative
analisi siano effettuate senza considerare gli oneri connessi alle politiche
assicurative "vita ed infortuni" richiamate negli atti avversari, in quanto
da ritenersi non collegati alla erogazione del credito a mente delle
disposizioni normative e regolamentari in materia di trasparenza
bancaria e vigente ratione temporis L'Avv. si riporta ai quesiti
formulati nella versione depositata telematicamente da intendere più integralmente
richiamati e basati e chiede che il Dm. Giudicante formuli i predetti quesiti
Si oppone ai quesiti formulati da contraente per i termini non avendo speso
to alcuna somma entro il termine assegnato. Intestato L'avn. dell'avn.

insiste su l'ammirazione, trattandosi di precisazioni
che ~~non~~ ~~gli~~ - omette i pareri come
da capo del 1° allegato.

Il Giudice Istruttore autorizza il CTU a richiedere e ritirare copie di documentazione attinente le sue indagini e l'oggetto della presente causa ed eventualmente depositata presso qualsiasi ente pubblico o privato, mediante esibizione agli ufficiali addetti di copia conforme del presente verbale, e rinvia

la causa all'udienza del 16/12/2019 ore 10,00, alla quale
per CN dare risposta.

Ai sensi dell'art. 195, comma 3 cpc, la relazione sarà trasmessa dal CTU alle parti costituite entro il termine predetto: le parti potranno trasmettere al consulente le loro osservazioni sulla relazione entro trenta giorni dalla ricezione della relazione e il CTU dovrà depositare in Cancelleria, entro quindici giorni prima della predetta udienza, la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Il CTU, anche per ritiro dei fascicoli di parte,

Dott. Federico ERAMO

1) In riferimento al mutuo per cui è causa, esaminata tutti gli atti e la documentazione versata in atti, accerti e dica il CTU se è debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale il costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dal sig. Andrea Somma nelle ipotesi di risoluzione anticipata e/o di estinzione anticipata allo scadere del termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto, e cioè alla data dell' 8.12.2012, o, comunque, in una data qualsiasi entro l'intervallo di tempo tra il momento della stipula del mutuo a quello dell' 8.12.2012;

2) in caso di accertato superamento del TSU, espungendo ex art. 1815, secondo comma, c.c., ogni interesse ed onere pagato dal mutuatario, ad eccezione di imposte e tasse, e maggiorato di interessi legali da ciascun indebito pagamento sino alla data dell'atto di precetto, ridetermini il CTU l'esatto dare avere tra la parti stipulanti alla data di notifica dell'atto di precetto rispettando la periodicità convenuta nel piano di ammortamento, imputando ogni pagamento a qualsiasi titolo effettuato, ad eccezione delle sole imposte e tasse, alle sole quote capitali;

3) Accerti e dica inoltre il CTU se la misura del TAEG indicato nella parte letterale del Contratto e del Documento di sintesi corrisponda a quella effettivamente applicata sulla scorta del complesso delle condizioni economiche, applicando le disposizioni sulla Trasparenza vigenti *ratione temporis*;

4) In caso di riscontrata discordanza, effettui il CTU il ricalcolo del piano di ammortamento e delle rate con evidenziazione delle quote interessi e capitale in esse contenuto, applicando come tasso d'interesse in luogo del tasso convenzionale quello sostitutivo previsto dalle medesime Istruzioni sulla Trasparenza e dall'art.117 Testo Unico Bancario corrispondente al tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata e quantificando l'eccedenza degli interessi pagati dal mutuatario, calcolando gli interessi legali da ciascun pagamento eccedente e rideterminando il CTU l'esatto dare avere tra la parti stipulanti alla data di notifica dell'atto di precetto.

5) il CTU valga a due prospettive separate, e
ricorda della considerazione o no degli oneri
connessi alla pratica assicurativa o/ta e
refertari, redattati in ott'

Illegittimo di
Volente del
4/3/2019
